



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Corso di Diritto della Navigazione

Argomenti :

- Autonomia, specialità, unitarietà del diritto della navigazione
- Fonti. Leggi statali e regionali; Regolamenti, norme corporative, usi. L'analogia prioritaria. Il ruolo del diritto generale. Il ruolo del diritto uniforme e del diritto europeo

Prof. ssa Elisabetta Rosafio
egrosafio@unite.it

In mancanza di disposizioni espresse del diritto della navigazione, deve farsi ricorso all'analogia del diritto speciale

L'analogia consente di reperire la norma applicabile ad un caso concreto non direttamente regolato facendo ricorso all'applicazione di una norma che regola una fattispecie simile la cui *ratio* sia comprensiva anche del caso non regolato

L'analogia delle norme del diritto della navigazione è detta

Analogia prioritaria

il ricorso ad essa ha la **precedenza** nei riguardi dell'applicazione diretta del diritto comune in considerazione del fatto che la norma ottenuta col procedimento analogico è una norma di diritto **speciale**, che deve prevalere quindi su quelle di diritto comune

I RAPPORTI CON IL CODICE CIVILE

- ▶ **Art. 1680 c.c. - Limiti di applicabilità delle norme**
- ▶ Le disposizioni di questo capo (N.B. SUL TRASPORTO) si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
- ▶ **Art. 1885 c.c. - Assicurazioni contro i rischi della navigazione**
- ▶ Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione (Vedi art. 514 ss. c. nav.).



IL RUOLO DEGLI ARTT. 1680 E 1885 COD. CIV.: VEDI ANCHE OLTRE

- Il ruolo delle due disposizioni dettate in tema di rapporti del codice civile con il codice della navigazione e delle leggi speciali in materia di trasporti ed assicurazioni sono molto discusse perché si pongono in un'ottica differente da quella in cui si pone l'art. 1 del codice della navigazione

Secondo l'art. 1 c. nav., il codice della navigazione, le leggi, i regolamenti e gli usi si applicano alla materia della navigazione marittima interna ed aerea. Solo dopo aver cercato una fonte speciale, e dopo aver esperito il procedimento analogico si può ricorrere al diritto civile (che include anche il Codice civile)


Secondo l'art. 1680 c.c., le disposizioni del codice civile relative al trasporto terrestre si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali. Quindi in questa ottica, si applicherebbe prima il codice della navigazione (o le leggi speciali) e poi subito dopo il codice civile (prima di far ricorso alle altre fonti indicate dall'art. 1 c. nav.

Lo stesso problema si porrebbe per le assicurazioni


In altri termini, l'art. 1660 e l'art. 1885 c.c. determinerebbero una prevalenza delle norme del codice civile che richiamano il codice della navigazione sulle altre fonti speciali, ed in particolare sugli usi e sul ricorso all'analogia?




Secondo altri autori:



L'art.1680 cod. civ. non costituisce una norma speciale del diritto della navigazione, posta in deroga all'art. 1 codice navigazione



Non determina una prevalenza della disciplina degli artt. 1678-1702 cod. civ. sulle norme regolamentari e sugli usi in materia di navigazione nonché sull'applicazione analogica delle norme di diritto della navigazione.



Perché il richiamo al codice della navigazione da parte del codice civile sarebbe volto a ritenere applicabile prioritariamente tutto il Diritto della navigazione secondo il sistema delle fonti come previste nell'art. 1 c. nav.

IL RINVIO NEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE AGLI ALTRI CODICI



Oltre al richiamo generale, di cui all'art. 1 cod. nav., al «*diritto civile*» il codice della navigazione racchiude ulteriori disposizioni che richiamano altri codici.


Attuato per evidenziare un regime derogativo o applicativo rispetto alla corrispondente disciplina di diritto comune (per es. art. 178 cod. nav. sul giornale nautico)

Attuato per delimitare l'ambito di applicazione della disciplina di diritto speciale (per es. art. 204 cod. nav. sul matrimonio in imminente pericolo di vita)

In altri casi, la disciplina del codice della navigazione precisa le modalità di perfezionamento di una fattispecie prevista dal diritto comune (per es. art. 567 cod. nav. sull'iscrizione dell'ipoteca su nave o carati)

In generale, si può inoltre riscontrare il richiamo alla disciplina del diritto comune in funzione integrativa di quella del codice della navigazione (per es. art. 450 cod. nav. sul destinatario irreperibile)

LE CONVENZIONI DI DIRITTO UNIFORME: come si collocano nel sistema delle fonti, come previsto dal codice della navigazione?



leggi in materia di navigazione a cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 1 del codice della navigazione

testi di diritto uniforme
destinati a disciplinare
esclusivamente ipotesi
che presentano elementi
di estraneità *

* Un esempio: le
Convenzioni in materia di
trasporto rientrano sempre
in questa tipologia, in
quanto regolano trasporti
che si sviluppano tra due
Paesi differenti

Testi che ampliano il
proprio ambito di
applicazione ad ipotesi
che non presentano
alcun elemento di
estraneità**

* * Un esempio: la Convenzione
internazionale sul soccorso, firmata
a Londra il 28 aprile 1989, che si
applica ai soccorsi nelle acque dei
paesi contraenti.



N.B.

Le Convenzioni di diritto uniforme non sono finalizzate a dettare una disciplina esaustiva di ogni possibile aspetto collegato alle materie per quali sono state adottate. La convenzione di Montreal del 1999 non disciplina ad esempio la mancata esecuzione del trasporto che sarà affidata



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

FONTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTI

DIRETTIVE

DECISIONI

La politica dell'Unione in materia di trasporti

L'art. 4, § 2, TfUe attribuisce all'Unione competenze concorrenti in tema di trasporti (lett. g), e reti transeuropee (lett. h), cosicché gli Stati membri legiferano e adottano atti giuridicamente vincolanti in tale settore nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria competenza o abbia deciso di cessarla (art. 2, § 2 TfUe).

La politica dell'Unione in materia di trasporti

Al titolo VI del Trattato sul funzionamento (artt. 90-100 TfUe) è affidata la regolamentazione dei trasporti nonché, *ex art.* 58, § 1 TfUe della libera circolazione dei servizi in materia di trasporti.

L'art. 57 TfUe definisce «servizi» le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone, comprendenti, in particolare, attività di carattere industriale, commerciale, artigiane, e delle libere professioni.

La politica dell'Unione in materia di trasporti

Quanto all'ambito di applicazione, l'art. 100 TfUE prevede che le disposizioni del titolo VI del Trattato sul funzionamento si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

Per la navigazione marittima e aerea, il Parlamento europeo e il Consiglio, invece, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

L'art. 80 TCE prevedeva, invece, che il Consiglio in materia di navigazione marittima e aerea, con deliberazione a maggioranza qualificata, potesse decidere «se, in quale misura e con quale procedura» potessero «essere prese opportune disposizioni».



Art. 100 TfUE

Art. 100 TfUE

«1. Le disposizioni del presente titolo (sul trasporto) si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni»

La politica dell'Unione in materia di trasporti

TITOLO VI TRASPORTI

Articolo 90 TFUE (ex articolo 70 del TCE)

Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Articolo 91 TFUE (ex articolo 71 del TCE)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono:

- a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
- b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
- c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
- d) ogni altra utile disposizione.

La politica dell'Unione in materia di trasporti

Articolo 95 TFUE

(ex articolo 75 del TCE)

Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione di prodotti trasportati.

Articolo 96 TFUE

(ex articolo 76 del TCE)

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.